

CAMB/2014/73 del 30 dicembre 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Determinazioni in merito alla modalità di affidamento del Servizio Gestione Rifiuti Urbani nel bacino Forlì – Cesena (territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e S. Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca S. Casciano, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, S. Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Tredozio, Verghereto)**

L'Assessore
F.to Mirko Tutino

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2014/73

CONSIGLIO d'AMBITO

L'anno **2014** il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 15,00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/8104 del 30 dicembre 2014.

Sono presenti i Sigg.ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	A
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A

Per l'assenza del Presidente e la vacanza del posto di VicePresidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia, presiede la seduta l'Assessore del Comune di Reggio Emilia, Mirko Tutino in quanto componente più giovane di età.

L'Assessore Tutino dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

Oggetto: Determinazioni in merito alla modalità di affidamento del Servizio Gestione Rifiuti Urbani nel bacino Forlì – Cesena (territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e S. Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca S. Casciano, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, S. Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Tredozio, Verghereto)

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, in particolare l'art. 34, comma 20, ai sensi del quale *per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto*

della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;

premessato che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;
- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008;

richiamato l'art. 8, comma 6, lettera *a*) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale i Consigli Locali provvedono all'individuazione dei bacini di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;

richiamato inoltre l'art. 7, comma 5, lettera *f*) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d'Ambito provvede all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

premessato che:

- ai sensi Legge Regionale n. 25/99 era stato individuato quale “Ambito Territoriale Ottimale di Forlì - Cesena” l'intero territorio provinciale e che sul territorio provinciale di competenza opera un unico Gestore per i servizi ambientali oggetto della presente deliberazione;
- la Convenzione con HERA SpA per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale di Forlì - Cesena sottoscritta in data 02/03/2006 è scaduta in data 31/12/2011, fermo restando che l'art. 4 della sopra citata convenzione tra la disciolta Autorità d'Ambito di Forlì - Cesena ed Hera S.p.A. dispone che “il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio nel rispetto della presente convenzione fino alla decorrenza del nuovo affidamento”;

rilevato che con deliberazione CL FC n. 7 del 29 dicembre 2014 si è proceduto, ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. *a*) e *b*) della L.R. 23/2011 all'individuazione del bacino “Forlì - Cesena” di affidamento del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola,

Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e S. Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca S. Casciano, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, S. Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Tredozio, Verghereto) e ad esprimere al Consiglio d'Ambito, per il bacino territoriale sopra individuato, l'intenzione di procedere al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma organizzativa dell'*in house providing* a società interamente partecipata dai Comuni in favore dei quali svolgerà il medesimo servizio, chiedendo l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla verifica delle condizioni per l'affidamento *in house*;

ritenuto in diritto che:

- l'*in house providing* si colloca tra i modelli organizzativi di produzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (qual è il servizio di gestione dei rifiuti urbani) previsti dall'ordinamento comunitario e si sostanzia in una forma di autoproduzione del servizio attraverso un organismo societario partecipato dall'Ente o dagli Enti locali affidanti e controllato dai medesimi sotto il profilo imprenditoriale e decisionale;
- in specie, secondo la giurisprudenza comunitaria che si è sviluppata a partire dalla nota sentenza "Teckal" (C.G.C.E. 18 novembre 1999, causa C-107/98), la gestione *in house* dei servizi pubblici presuppone la contemporanea presenza di tre requisiti:
 - i) il capitale sociale interamente pubblico;
 - ii) l'esercizio da parte dell'Ente e degli Enti locali titolari del capitale sociale di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - iii) la realizzazione da parte della società stessa della parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti locali che la controllano;
- quanto al requisito del controllo analogo, *in positivo* esso *deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni importanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi* (in tal senso, si veda *ex multis* Cons. St., sez. VI, sent. 11 febbraio 2013 n. 762); secondo la giurisprudenza comunitaria, il controllo analogo dei soci pubblici sulla società *in house* costituisce dunque un "potere assoluto" di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo; la giurisprudenza ha affrontato peraltro il problema delle modalità del controllo analogo nel caso in cui il capitale sociale della società *in house* sia frazionato tra una pluralità di soci pubblici, giungendo alla conclusione che il controllo possa essere da loro esercitato congiuntamente (anche a maggioranza), a condizione che ciascuno di essi partecipi non solo al capitale della società dedicata all'erogazione del servizio pubblico ma anche agli organi direttivi della stessa (a questo proposito, si veda in particolare C. giust. UE, sez. III, 29 novembre 2012 C-182/11 e C-183/11, Econord S.p.A.);
- in relazione al profilo dell'attività svolta, è necessario che le prestazioni della società sottoposta al controllo analogo dell'Ente locale socio siano sostanzialmente destinate in via esclusiva all'Ente locale medesimo; la società *in house* deve caratterizzarsi cioè come "soggetto dedicato" al servizio pubblico per il quale viene costituito, realizzando la propria attività con l'Ente che la controlla; in questo senso, il soggetto

in house non deve avere la propensione ad effettuare investimenti di risorse economiche in altri mercati, in vista di un'espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'Ente pubblico conferente; solo in presenza di questa condizione, accanto a quella del controllo analogo, è possibile escludere legittimamente l'applicazione delle procedure dell'evidenza pubblica; il controllo analogo non priverebbe infatti la società (controllata) della libertà di svolgere la propria attività economica sul mercato, entrando in concorrenza con altre imprese; la *ratio* dell'ulteriore requisito del "soggetto dedicato" va ritrovata dunque nella protezione della *par condicio* fra imprese, impedendo che il soggetto imprenditoriale che gode di un affidamento diretto possa operare liberamente nel mercato in concorrenza con coloro che non godono di tale privilegio (sul requisito dell'attività prevalente, si veda in particolare C.G.C.E., sez. I, 11 maggio 2006, causa C-340/04, Carbotermo S.p.A. e Consorzio Alisei);

preso atto che con deliberazione del Consiglio d'Ambito assunta in data odierna è stato approvato il Piano d'Ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il bacino di Forlì – Cesena;

ritenuto che il modello di forma organizzativa di *in-house providing* sia adeguato per realizzare gli obiettivi della pianificazione d'ambito di cui alla deliberazione sopra citata del Consiglio Locale di Forlì-Cesena, che prevedono la raccolta domiciliare per tutti i Comuni dell'ambito provinciale con modalità differenti, poiché assicura piena separazione tra le fasi di raccolta e le fasi di recupero e smaltimento del ciclo integrato dei rifiuti, e quindi può garantire la massima valorizzazione della filiera del recupero dei rifiuti urbani e assimilati, in luogo dello smaltimento, nel rispetto delle priorità di cui all'art. 179 D.Lgs. 152/2006; inoltre, una società a totale partecipazione pubblica, pur nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi, può rinunciare alla remunerazione del capitale investito pari, ai sensi del DPR 158/1999, al rendistato (tasso medio di rendimento dei titoli di Stato) + il 2% con conseguente positivo impatto sui costi del servizio;

ritenuto pertanto di disporre l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla verifica delle condizioni per l'affidamento *in house* nel bacino Forlì – Cesena del servizio Gestione Rifiuti;

dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di prendere atto dell'intenzione del Consiglio locale di Forlì - Cesena, per il bacino provinciale di Forlì – Cesena individuato, ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. a), con deliberazione CL FC n. 7/2014 di procedere al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma organizzativa dell'*in house providing* a società

interamente partecipata dai Comuni in favore dei quali (esclusivamente) svolgerà il medesimo servizio, avviando il relativo procedimento;

2. di disporre l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla verifica delle condizioni per l'affidamento *in house*, demandando agli Uffici competenti una approfondita valutazione degli aspetti sia giuridici che economici;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Approvato e sottoscritto

L'Assessore

F.to Mirko Tutino

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

9 marzo 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna